

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 708

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAGORNO

Modifica all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

*Presentata il 10 aprile 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Alcune condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni reddituali, danno diritto, nel nostro ordinamento, all'esenzione dalla partecipazione al costo (*ticket*) delle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche. In particolare, in base a quanto previsto dal comma 16 dell'articolo 8 della legge n. 537 del 1993, hanno diritto all'esenzione per motivi di reddito i cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro; i disoccupati e i loro familiari a carico, nonché i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e i loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con

un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico; i titolari di pensioni sociali e i loro familiari a carico.

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2009, sono previste le modalità di verifica delle esenzioni per reddito, nell'ambito del Sistema tessera sanitaria: nelle regioni in cui queste modalità sono applicate, è il medico di medicina generale che all'atto della prescrizione della prestazione sanitaria verifica il diritto dell'assistito all'esenzione per reddito attraverso i dati resi disponibili dal Sistema tessera sanitaria, lo comunica all'interessato e riporta il re-

lativo codice di esenzione sulla ricetta (nelle regioni in cui queste modalità non sono applicate, invece, le esenzioni operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta).

L'assistito il cui nome non sia presente negli elenchi degli esenti per reddito ma che ritenga di aver diritto all'esenzione, nonché l'assistito avente diritto all'esenzione relativa allo stato di disoccupazione, devono invece recarsi presso la Asl di residenza e chiedere un certificato provvisorio nominativo di esenzione, valido per l'anno solare in corso, il cui rilascio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti il diritto all'esenzione, che deve essere ripresentata ogni anno, anche qualora non

siano intervenute modifiche inerenti la condizione economica o lo stato di disoccupazione. Ciò comporta non solo un notevole disagio, specialmente per coloro che sono titolari di pensione sociale o di pensione al minimo, ma anche un'evitabile incombenza per l'amministrazione, che ogni dodici mesi deve rivalutare posizioni che nella realtà non si sono modificate.

Questa proposta di legge che si compone di un solo articolo interviene sulla disciplina vigente prevedendo l'esenzione dall'obbligo di rappresentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini del rilascio del certificato provvisorio di esenzione per motivi di reddito, laddove il reddito degli interessati si sia mantenuto entro i limiti previsti per l'esonero dal pagamento del *ticket*.

## PROPOSTE DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dopo il comma 16-*quinquies*, è inserito il seguente:

« 16-*sexies*. I soggetti che nell'anno precedente abbiano ottenuto il rilascio di un certificato provvisorio di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2009, sono esonerati, ai fini del rilascio di un nuovo certificato provvisorio di esenzione, dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva di certificazione a norma dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, nel caso in cui il loro reddito rientri nei limiti previsti per l'esenzione ».

€ 1,00



\*17PDL0009730\*